

Causa C-263/24 [Smiliev] ⁱ

Rinvio pregiudiziale

Data di deposito:

15 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Rayonen sad Tutrakan (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

15 aprile 2024

Parte richiedente :

Rayonna prokuratura Silistra, Teritorialno otdelenie Tutrakan

Imputato:

YE

(omissis)

**DOMANDA DI
PRONUNCIA PREGIUDIZIALE**

Procedimento: procedimento penale a carattere generale n. 63/2024

**DOMANDA SPECIALE: ai sensi dell'articolo 105 del
regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea**

(omissis)

Fatti e circostanze rilevanti del procedimento e oggetto della controversia

I. Parti (omissis)

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1. Pubblico ministero: RAYONNA PROKURATURA SILISTRA, TERITORIALNO OTDELENIE TUTRAKAN (OMISSIS)

2. Imputato: YE (omissis);

3. Avvocato della difesa: Avvocato Peycho Yovev (omissis).

II. Oggetto del procedimento

4. L'imputato è perseguito poiché (omissis), il 25 ottobre 2023, dopo essere stato sanzionato a livello amministrativo con verbale (omissis), del 7 marzo 2023, emesso dal (omissis) dell'OD-MVR (Oblastna direktsia na Ministerstvoto na vatreshnite paboti, Direzione regionale del Ministero dell'Interno di Silistra), entrato in vigore il 4 maggio 2023, per guida di un veicolo a motore senza la corrispondente patente, ha commesso, entro l'anno successivo a tale sanzione, il medesimo fatto (omissis) – reato previsto dall'articolo 343c, paragrafo 2, del Nakazatelen kodeks (codice penale; in prosieguo: il «NK»).

III. Svolgimento del procedimento

5. L'atto di imputazione è stato formulato nell'ambito di un procedimento accelerato.

6. Il procedimento è stato inizialmente portato dinanzi al Rayonen sad (Tribunale distrettuale) di TutraKAN, quale procedimento penale a carattere generale n. 246/2023.

7. Nel corso dell'indagine giudiziaria, è stato accertato che erano state pronunciate da giudici nazionali le seguenti condanne nei confronti dell'interessato.

8. **Con accordo (omissis) nel procedimento dinanzi al Rayonen sad (Tribunale distrettuale) di Dulovo**, entrato in vigore il 2 novembre 2023, l'imputato è stato riconosciuto colpevole di avere commesso, il 22 febbraio 2023, un reato documentale (utilizzo di una patente di guida falsa) previsto all'articolo 316, in combinato disposto con l'articolo 308, paragrafo 1, NK. Egli è stato condannato a una pena privativa della libertà di 18 mesi, con sospensione condizionale sulla base dell'articolo 66, paragrafo 1, NK.

9. **Con accordo (omissis) nel procedimento dinanzi al Rayonen sad (Tribunale distrettuale) di Elhovo (omissis)**, entrato in vigore il 7 dicembre 2023, l'imputato è stato riconosciuto colpevole di avere inoltre commesso, il 25 febbraio 2022, un reato previsto all'articolo 343c, paragrafo 2, NK (v. punto 4). Egli è stato condannato a una pena privativa della libertà di 10 mesi, con sospensione condizionale sulla base dell'articolo 66, paragrafo 1, NK e a un'ammenda (omissis).

10. Con **accordo (omissis) nel procedimento dinanzi al Rayonen sad (Tribunale distrettuale) di Elhovo (omissis)**, entrato in vigore il 19 gennaio 2024, l'imputato è stato riconosciuto colpevole di avere commesso nuovamente, il 25 maggio 2022, un reato documentale (utilizzo di una patente di guida falsa) previsto all'articolo 316, in combinato disposto con l'articolo 308, paragrafo 1, NK. Egli è stato condannato a una pena privativa della libertà di un anno e 6 mesi, con sospensione condizionale sulla base all'articolo 66, paragrafo 1, NK.

11. Nel corso dell'indagine giudiziaria, il giudice ha constatato, in base alle informazioni tratte dal sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), che l'imputato era stato condannato anche all'estero.

12. **Con decisione (omissis) del Tribunal de police (Tribunale in materia di contravvenzioni) di Vilvoorde, Regno del Belgio (omissis)**, entrata in vigore il 3 gennaio 2022, l'imputato è stato riconosciuto colpevole di tre fatti, commessi il 14 giugno 2020 a Zaventem, Regno del Belgio, costituenti «infrazioni al codice della strada» ai sensi della legge belga (omissis):

12.1. (omissis) avere guidato un veicolo a motore (omissis) o (omissis) aver lasciato guidare un veicolo a motore (omissis) senza che esso fosse coperto da un'assicurazione per responsabilità civile (omissis) [articoli 1, 2, paragrafo 1, 20, 22, paragrafo 1, 24, 28 e 29 della loi, du 21 novembre 1989, relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (legge del 21 novembre 1989, relativa all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di autoveicoli)];

12.2. (omissis) avere guidato un veicolo non immatricolato o sul quale non era stata apposta la targa rilasciata al momento dell'immatricolazione [articolo 2, paragrafo 1, dell'arrêté royal (regio decreto) del 20 luglio 2001, articolo 29, paragrafo 1, punto 3, e articolo 38, paragrafo 1.3, della loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 (legge relativa alla polizia stradale coordinata dal regio decreto del 16 marzo 1968)];

12.3 in qualità di conducente di un veicolo (omissis), avere utilizzato un telefono cellulare che egli teneva in mano mentre il veicolo non era fermo o in sosta [articolo 8.4 dell'arrêté royal, du 1^{er} décembre 1975, portant règlement général sur la police de la circulation et de l'usage de la voie publique (regio decreto del 1° dicembre 1975 recante la disciplina generale sulla polizia stradale e l'utilizzo della strada pubblica); articolo 29, paragrafo 1, punto 3, e articolo 38, paragrafo 1.3, della legge relativa alla polizia stradale coordinata dal regio decreto del 16 marzo 1968)];

12.4 avere permesso a un veicolo immatricolato in Belgio e soggetto a revisione (omissis) di circolare sulla pubblica strada senza (omissis) disporre di un valido certificato di revisione, del corrispondente contrassegno di revisione e di una relazione di identificazione o di una scheda tecnica o altro documento (omissis), ove tali documenti sono richiesti [articoli 24, paragrafo 1, 26 e 81 dell'arrêté royal

du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (regio decreto del 15 marzo 1968 recante una disciplina generale sui requisiti tecnici che devono soddisfare gli autoveicoli e i loro rimorchi, i loro elementi, nonché gli accessori di sicurezza), articolo 4 della loi, du 21 juin 1985, relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité (legge del 21 giugno 1985, relativa ai requisiti tecnici che devono soddisfare tutti i veicoli per trasporto di superficie, i loro componenti, nonché gli accessori per la sicurezza)].

13. Per tali fatti sono state irrogate le seguenti pene:

13.1. Per i fatti di cui ai punti 12.1 e 12.2:

13.1.1. un'ammenda di EUR 800 [omissis: modalità di determinazione dell'ammenda]; qualora tale ammenda non venga pagata entro il termine previsto dalla legge, sarà sostituita con la pena del «divieto di guidare un autoveicolo» per un periodo di 30 giorni;

13.1.2. la «privazione del diritto di guidare qualsiasi autoveicolo» per un periodo di un mese.

13.2. Per il fatto di cui al punto 12.3:

13.2.1. un'ammenda di EUR 200 [omissis: modalità di determinazione dell'ammenda]; qualora tale ammenda non venga pagata entro il termine previsto dalla legge, sarà sostituita con la pena del «divieto di guidare un autoveicolo» per un periodo di 30 giorni;

13.2.2. la «privazione del diritto di guidare qualsiasi autoveicolo» per un periodo di 15 giorni.

13.3. Per il fatto di cui al punto 12.4: un'«ammenda» di EUR 200 [omissis: modalità di determinazione dell'ammenda]; qualora tale ammenda non venga pagata entro il termine previsto dalla legge, sarà sostituita con la pena della «privazione della libertà» per un periodo di 3 giorni.

14. Con sentenza (omissis) dell'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) di Prüm, Repubblica federale di Germania (omissis), entrata in vigore il 16 settembre 2023, l'imputato è stato dichiarato colpevole di avere guidato, il 30 giugno 2023, un veicolo senza patente o dopo essere stato privato del diritto di guidare – disposizioni di legge: StVG § 21, Abs. 1, Nr. 1, § 2 (legge sulla circolazione stradale, articolo 21, paragrafo 1, punto 1, paragrafo 2).

15. Egli è stato punito con un'«ammenda» di EUR 50.

16. L'imputato si è dichiarato colpevole e il giudizio si è svolto con procedimento sommario.

17. Nel procedimento penale a carattere generale n. 246/2023 (omissis), tenuto conto delle precedenti condanne, con decisione di condanna del 15 dicembre 2023 (omissis), la Sezione ha dichiarato l'imputato colpevole e gli ha inflitto una pena definitiva di «privazione della libertà» e un'«ammenda».

18. La condanna è stata annullata dall'Okrazhen sad (Tribunale regionale) (omissis) di Silistra (omissis) e la causa è stata rinviata dinanzi al tribunale in diversa composizione affinché esamini se le sanzioni imposte dal giudice belga avessero conseguenze giuridiche.

19. La causa oggetto di rinvio è stata portata dinanzi al Rayonen sad (Tribunale distrettuale) di Tutrakan con un nuovo numero di ruolo, quale procedimento penale a carattere generale n. 63/2024.

20. Nel corso del nuovo esame della causa, l'imputato si è nuovamente dichiarato colpevole (egli ha pienamente ammesso i fatti indicati nell'esposizione di cui all'atto di imputazione e ha accettato la mancata produzione di prove di tali fatti); il procedimento attualmente in corso è un procedimento sommario. A tale proposito, questo giudice ha ritenuto che l'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale sia rilevante ai fini della corretta risoluzione della controversia in quanto il riconoscimento degli effetti giuridici sia della decisione belga sia di quella tedesca inciderebbe sulla pena che potrebbe essere inflitta all'imputato.

Diritto nazionale applicabile e giurisprudenza

21. Nakazatelen kodeks (codice penale)

«Articolo 8 (...)

(2) *Una condanna pronunciata in un altro Stato membro dell'Unione europea, passata in giudicato, per un atto che costituisce reato in base al codice penale bulgaro, è presa in considerazione in ciascun procedimento penale svolto nella Repubblica di Bulgaria nei confronti della stessa persona.*

(...)

Articolo 66 (1) Se il giudice infligge una pena privativa della libertà fino a tre anni, l'esecuzione della pena irrogata può essere oggetto di sospensione per un periodo compreso fra tre e cinque anni a condizione che la persona non sia stata condannata a una pena privativa della libertà per un reato perseguibile d'ufficio e il giudice ritenga che l'esecuzione della pena non sia necessaria al raggiungimento degli obiettivi della pena e soprattutto alla correzione del reo.

(...)

Articolo 78a. (1) Il giudice esonera la persona maggiorenne dalla responsabilità penale e le infligge una pena pecuniaria di importo da mille a cinquemila BGN, qualora siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a) [modificato – Darzhaven vestnik (Gazzetta ufficiale; in prosieguo: «DV») n. 86 del 2005, entrato in vigore il 29 aprile 2006], il reato è punibile, in caso di dolo, con una pena privativa della libertà fino a tre anni o con altra pena più lieve, oppure, in caso di colpa, con una pena privativa della libertà fino a cinque anni o con altra pena più lieve;

b) l'autore del reato non è stato condannato per un reato a carattere generale né è stato esonerato dalla responsabilità penale in base alle disposizioni del presente capo;

c) il danno patrimoniale causato dal reato è stato risarcito.

(...)

Articolo 343c (nuovo – DV n. 50 del 1995 (1) (modificato, DV n. 74 del 2015) Chiunque guidi un veicolo a motore nel periodo di esecuzione della pena della privazione del diritto di guidare un veicolo a motore, dopo essere stato sanzionato per lo stesso fatto nell'ambito di un procedimento amministrativo, è punito con una pena privativa della libertà della durata massima di tre anni e di un'ammenda da duecento a mille BGN.

(2) (modificato – DV n. 74 del 2015) Chiunque, entro un anno dalla condanna a una sanzione amministrativa per guida di un veicolo a motore senza la corrispondente patente, commette lo stesso fatto è punito con una pena privativa della libertà da uno a tre anni e un'ammenda da cinquecento a milleduecento BGN.

(...)

Articolo 345 (1) Chiunque utilizzi una targa rilasciata per un altro veicolo a motore o una targa non rilasciata dalle autorità competenti è punito con una pena privativa della libertà fino a un anno o con un'ammenda da cinquecento a mille BGN.

(2) La pena prevista al paragrafo 1 si applica del pari a chiunque guidi un veicolo a motore non debitamente immatricolato».

22. Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK»)

«Articolo 247 (1) Il procedimento in primo grado è avviato:

- 1. su atto di imputazione e*
- 2. (omissis) su querela della vittima del reato».*

23. *Naredba no 8 ot 26 februari 2008 g. za funktsiite i organizatsiata na deynostta na byurata za sadimost (regolamento n. 8, del 26 febbraio 2008, relativo alle funzioni e all'organizzazione delle attività degli uffici del casellario giudiziario)*

«Articolo 40 (1) *Tutte le condanne e le sanzioni amministrative pronunciate ai sensi dell'articolo 78a NK sono riportate nel casellario giudiziario.*».

Disposizione o atto di cui si chiede l'interpretazione

24. **Articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI** del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale:

«1. *Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale.*».

25. **Articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315/GAI** del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario:

«a) *“condanna” ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tali decisioni siano riportate nel casellario giudiziario dello Stato di condanna.*».

Motivi per i quali il giudice ritiene che la risposta alle questioni pregiudiziali sia utile per la risoluzione della controversia

26. I fatti del presente procedimento si sono svolti il 25 ottobre 2023, dopo che le sentenze dei giudici belga e tedesco sono divenute definitive. Per tale motivo, le sentenze di detti giudici devono essere qualificate come «precedenti decisioni di condanna» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI.

27. L'imputazione nel presente procedimento si basa (omissis) sull'articolo 343c, paragrafo 2, NK, che prevede una pena privativa della libertà da uno a tre anni e un'ammenda (omissis).

28. Per quanto riguarda il reato di cui trattasi, in linea di principio è possibile esonerare l'imputato dalla responsabilità penale e infliggergli invece una sanzione

amministrativa in forza dell'articolo 78a NK solo se il medesimo, ai sensi dell'articolo 78a, paragrafo 1, lettera b), NK, non è stato condannato per un reato a carattere generale. Per quanto riguarda il reato di cui trattasi, l'esecuzione della pena privativa della libertà può essere inoltre oggetto di sospensione condizionale sulla base dell'articolo 66, paragrafo 1, NK (vale a dire che la pena non viene effettivamente eseguita) solo se l'interessato non è stato condannato a una «pena privativa della libertà per avere commesso un reato a carattere generale».

29. Di conseguenza, la presa in considerazione delle condanne straniere inciderà sulla determinazione della pena eventualmente pronunciata nel caso di specie.

30. (omissis)

IV. Se le decisioni di condanna pronunciate da giudici stranieri rientrano tra le condanne per «reati a carattere generale»

31. L'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI prevede che ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione.

32. Ai sensi dell'articolo 2 della [menzionata decisione quadro], per «condanna» si intende ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato (ndt: in bulgaro, «prestaplenie»).

33. A tal riguardo si deve presumere che vi sia un errore nella traduzione bulgara, giacché l'articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315/GAI (omissis) definisce il termine «condanna» come «(omissis) ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato (ndt: in bulgaro, “nakasuemo deyante”, letteralmente atto punibile con una sanzione)¹, nella misura in cui tali decisioni siano riportate nel casellario giudiziario dello Stato di condanna». Lo stesso termine è utilizzato in altre versioni linguistiche delle decisioni quadro. Ad esempio, la traduzione tedesca utilizza il termine «Straftat» e quella neerlandese utilizza l'espressione «strafbaar feit». Per tale motivo, si deve ritenere che occorra tenere conto, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI, delle decisioni di condanna pronunciate per «atti punibili con una sanzione» e non per «reati», in quanto quest'ultima nozione è più ristretta nel diritto bulgaro (v. punto 39).

34. Tuttavia, vari ordinamenti giuridici introducono una classificazione diversa degli atti punibili con una sanzione. (omissis)

¹ Il corsivo è aggiunto.

35. Il diritto tedesco utilizza una classificazione a due livelli degli atti punibili con una sanzione – «Verbrechen» e «Vergehen» – articolo 12 Strafgesetzbuch (codice penale):

«Verbrechen und Vergehen» (Crimini e delitti)

(1) I crimini sono atti illeciti punibili con una pena detentiva minima pari a un anno o più.

(2) I delitti sono atti illeciti punibili con una pena detentiva minima inferiore o con un'ammenda».

36. Il diritto belga adotta invece un sistema di classificazione a tre livelli degli atti punibili con una sanzione – «contraventions» (contravvenzioni), «délits» (delitti) e «crimes» (crimini) [articolo 1 del code pénal (codice penale)]:

«Articolo 1: Un'infrazione che la legge punisce con una pena criminale è un crimine.

Un'infrazione che la legge punisce con una pena correzionale è un delitto.

Un'infrazione che la legge punisce con una pena di polizia è una contravvenzione».

37. Il diritto bulgaro ha adottato un sistema di classificazione a due livelli degli atti punibili con una sanzione:

37.1. i reati e

37.2 le infrazioni amministrative.

38. Generalmente le infrazioni amministrative non figurano nel casellario giudiziario e non dovrebbero quindi essere qualificate come «atti punibili con una sanzione» ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315/GAI [ndt: nella versione in lingua bulgara].

39. Tuttavia, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento n. 8, del 26 febbraio 2008 (omissis), il casellario giudiziario menziona non solo le condanne per reati, ma altresì le sanzioni amministrative imposte in forza dell'articolo 78a NK. Nel procedimento di cui all'articolo 78a NK, l'autore del reato è riconosciuto colpevole di una violazione del codice penale, ma è esonerato dalla responsabilità penale e viene pronunciata una sanzione amministrativa i cui effetti sono diversi da quelli che colpiscono le persone condannate per un reato.

40. Il legislatore bulgaro ha introdotto un'ulteriore suddivisione, vale a dire i reati a carattere generale e i reati a carattere privato. Ai sensi dell'articolo 247 NPK, i reati a carattere generale sono quelli (omissis) per i quali l'azione è esercitata da un pubblico ministero e i reati a carattere privato sono

quelli per i quali l'azione pubblica è esercitata sulla base di una querela della vittima dinanzi al tribunale (in questi casi, la vittima ha la qualità di accusatore).

41. In tali circostanze, anzitutto, le informazioni fornite dall'ECRIS non consentono di determinare la categoria di atti punibili con una sanzione, secondo le classificazioni del diritto tedesco e del diritto belga, in cui rientrano gli atti oggetto delle precedenti decisioni di condanna.

42. Di conseguenza, non è possibile stabilire se gli atti per i quali l'imputato è stato condannato dai giudici stranieri debbano essere considerati, nell'ambito del riconoscimento delle sentenze, come infrazioni amministrative o come reati ai sensi del diritto bulgaro. Ove siano considerati reati, non è possibile stabilire se essi debbano essere considerati reati a carattere generale oppure reati a carattere privato.

43. Qualora si ritenga che i reati iscritti al casellario nell'ECRIS producano un effetto equivalente a quello degli atti che figurano nell'ECRIS in forza del diritto bulgaro, il giudice dovrà considerare che [i fatti oggetto delle] condanne pronunciate dai giudici belga (omissis) e tedesco non possono costituire infrazioni amministrative, giacché queste ultime, secondo il diritto bulgaro, non possono essere iscritte nel casellario giudiziario. Si deve quindi presumere che ess[i] costituiscano, in base alla legge del giudice di merito (nella fattispecie, la legge bulgara), reati o [fatti oggetto di] decisioni che esonerano dalla responsabilità penale ai sensi dell'articolo 78a NK (v. punto 39). Tuttavia, dal momento che le condanne non sono riportate (omissis) nell'ECRIS come decisioni di esonero dalla responsabilità penale (parametro «S» dell'allegato «[A]» dell'abrogata decisione del Consiglio 2009/316/GAI), si deve concludere che si tratta di condanne per reati. Atteso che in tali categorie di reati non vi è una vittima, si può presumere che si tratti di reati a carattere generale, il che esclude l'applicazione degli articoli 66 e 78a del codice penale ai fini della determinazione della pena nel procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio.

44. Tuttavia, ove si ritenga che il giudice non sia tenuto a considerare che le condanne che figurano nell'ECRIS siano equivalenti alle condanne che figurano nel casellario giudiziario bulgaro, occorre sottoporre un'altra questione all'autorità centrale per ottenere ulteriori chiarimenti:

44.1 l'esistenza di diverse categorie di reati che devono essere iscritte nel casellario giudiziario dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza (eventualmente i criteri di distinzione tra le stesse – pena, soggetto che ha avviato il procedimento penale, possibilità di annullare gli effetti della pena pronunciata, ecc.);

44.2. (omissis) in quale categoria rientrino le precedenti condanne registrate nell'ECRIS.

45. Il giudice deve quindi accertare a quali categorie di atti punibili con una sanzione del diritto nazionale corrispondano gli atti punibili con una sanzione per i

quali l'imputato è stato condannato dai giudici stranieri. La valutazione al riguardo è estremamente complessa in quanto non esistono criteri prestabiliti per effettuarla e il riconoscimento delle condanne pronunciate sarà determinato caso per caso in base alla valutazione individuale del giudice.

46. Nel caso di specie, nell'ambito di tale valutazione, il giudice potrebbe concludere che le pene inflitte dai giudici stranieri sono condanne per infrazioni amministrative e non riconoscerle affatto in applicazione dell'articolo 66 e dell'articolo 78a NK.

47. (omissis)

48. (omissis)

49. (omissis)

50. [omissis: considerazione relativa al fatto che l'accusa e la difesa non svolgono osservazioni sulla questione].

V. Se le condanne pronunciate da giudici stranieri debbano essere prese in considerazione qualora non vi sia doppia incriminazione dell'atto

51. L'articolo 8, paragrafo 2, NK consente di tenere conto di una condanna pronunciata in un altro Stato membro dell'Unione europea solo per i fatti che costituiscono reato ai sensi del codice penale bulgaro.

52. Conformemente al considerando 6 della decisione quadro 2008/675/GAI, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione la decisione di condanna qualora una decisione di condanna nazionale non sia stata possibile riguardo all'atto per cui la condanna precedente è stata emessa.

53. Ciò significherebbe che sarebbero prese in considerazione soltanto:

53.1 la condanna pronunciata dal giudice tedesco in quanto essa corrisponde a una condanna per il reato di cui all'articolo 343c NK;

53.2 la condanna pronunciata dal giudice belga nella parte relativa alla guida di un veicolo non immatricolato (v. punto 12.2) in quanto essa corrisponde a una condanna per il reato di cui all'articolo 345 NK.

54. Gli altri atti non sono punibili con una sanzione quali reati nel diritto bulgaro. La questione è tanto più importante in quanto la condanna belga comporta una pena privativa della libertà per guida di un veicolo che non è stato sottoposto a revisione (v. punto 12.4). Se l'effetto di tale condanna fosse riconosciuto, non sarebbe possibile pronunciare una pena con sospensione condizionale in forza dell'articolo 66 NK per l'infrazione di cui trattasi.

55. (omissis)

56. (omissis)

57. (omissis)

58. [omissis: considerazione che riporta gli argomenti dell'accusa e della difesa secondo i quali gli effetti delle condanne straniere possono essere riconosciuti solo se gli atti che ne risultano sono punibili in forza della legge bulgara].

Questioni specificamente sollevate

I. Se l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, debba essere interpretato nel senso che la presa in considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona in altri Stati membri implica che il giudice investito di un nuovo procedimento penale nei confronti della stessa persona (giudice dell'applicazione) debba considerare che le precedenti condanne registrate nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) pronunciate in altri Stati membri riguardano le stesse categorie di atti punibili con una sanzione, classificati nel diritto nazionale in funzione del pericolo pubblico che rappresentano, soggetti a iscrizione nel casellario giudiziario dello Stato del giudice dell'applicazione. Qualora esistano diverse categorie di atti punibili con una sanzione, soggetti a iscrizione nel casellario giudiziario in forza del diritto nazionale del giudice dell'applicazione, che comportano conseguenze giuridiche diverse in caso di condanna, se spetti al giudice nazionale investito di un procedimento penale nei confronti di una determinata persona valutare in ogni singolo caso in quale categoria, secondo la classificazione nazionale, rientrino gli atti per i quali sono state emesse le precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri. In quali casi debba essere effettuata una simile valutazione.

II. Se l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio debba essere interpretato nel senso che esso ammette una normativa nazionale secondo la quale un giudice è tenuto a non tenere conto delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea per atti che non costituiscono reati ai sensi del diritto nazionale del giudice dell'applicazione.

Posizione del giudice del rinvio

VI. Sulla prima questione

59. Secondo il giudice del rinvio, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315/GAI (omissis), si intende per «condanna» ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tali decisioni siano riportate nel casellario giudiziario dello Stato di condanna. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI (omissis), ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale.

60. Lo strumento applicabile per lo scambio di informazioni provenienti dai casellari giudiziari nel caso di specie è quello previsto all'articolo 1, lettera c), della decisione quadro 2009/315/GAI (omissis), un sistema informatico decentrato di scambio di informazioni sulle condanne, basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro – il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS).

61. L'istituzione dell'ECRIS ha quindi lo scopo di unificare le informazioni sui casellari giudiziari delle persone e attribuire i medesimi effetti giuridici alle condanne registrate nei diversi Stati membri. Per tale motivo, gli atti registrati nel sistema da uno Stato membro dovrebbero essere trattati con la stessa severità da qualsiasi altro Stato membro (fatte salve le considerazioni esposte *infra* – v. punto 68).

62. È pacifico che i paesi dell'Unione europea prevedono diverse categorie di atti considerati dalla legge come punibili con una sanzione. La determinazione dei gruppi di atti che, secondo la classificazione nazionale, figureranno nel casellario giudiziario è una questione di competenza del diritto nazionale. Tuttavia, è parimenti incontestabile che gli atti punibili con sanzione gravi sono riportati nei casellari giudiziari e che le differenze tra le legislazioni derivano dall'inclusione nel casellario o dall'esclusione dallo stesso di atti punibili con sanzione meno gravi. In ogni caso, si deve considerare che, riportando determinati gruppi di atti nel casellario giudiziario, il legislatore ritiene che essi rappresentino un pericolo pubblico sufficientemente elevato per lo Stato membro interessato, valutazione che deve essere accettata dagli altri Stati membri.

63. L'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI richiede di fatto il riconoscimento delle decisioni straniere che l'altro Stato membro ha deciso di includere nel proprio casellario giudiziario. Tale obbligo impone di prenderle in considerazione analogamente a quanto previsto

dalla legislazione nazionale per gli effetti delle condanne nazionali riportate nel casellario giudiziario nazionale.

64. Per contro, quand'anche il legislatore straniero abbia escluso una determinata categoria di atti dall'ambito di applicazione del proprio casellario, il giudice nazionale non è tenuto a considerare che gli atti di tale categoria rientrino tra quelli esclusi dal legislatore nazionale [ndt: senso probabile della frase, originale poco chiaro].

65. Secondo tale interpretazione della disposizione, si deve ritenere, ad esempio, che le condanne dei giudici tedesco e belga (menzionate *supra*) non siano infrazioni amministrative ai sensi del diritto bulgaro (giacché queste ultime non sono riportate nel casellario giudiziario bulgaro – v. punto 43).

66. Qualora il diritto nazionale conosca diverse categorie di atti che devono essere riportate nel casellario giudiziario, il giudice nazionale deve solo verificare in quale gruppo di atti, secondo la classificazione nazionale, rientrino le condanne straniere (se esse hanno conseguenze giuridiche diverse e se ciò è rilevante per il procedimento). Tale verifica sarà effettuata sulla base delle informazioni registrate nell'ECRIS. Solo qualora le informazioni non siano sufficienti possono essere utilizzati altri strumenti di assistenza giudiziaria applicabili all'interno dell'Unione europea.

67. Nel caso di specie, si deve ritenere che tali informazioni aggiuntive non siano necessarie (v. punto 43).

VIII. Sulla seconda questione

68. Secondo il giudice del rinvio, occorre tenere conto del considerando 11 della decisione quadro 2008/675/GAI (omissis), il quale menziona il rispetto del principio di sussidiarietà quale enunciato all'articolo 2 TFUE e all'articolo 5 TUE. Ai sensi del considerando 6 [di detta] decisione quadro, non vi è l'obbligo di prendere in considerazione le decisioni di condanna precedenti, ad esempio qualora una decisione di condanna nazionale non sia stata possibile riguardo all'atto per cui la condanna precedente è stata emessa.

69. Il legislatore nazionale, in applicazione della [menzionata] decisione quadro, ha modificato (DV n. 33 del 2011, in vigore dal 27 maggio 2011) il paragrafo 2 dell'articolo 8 NK, prevedendo che una condanna definitiva pronunciata in un altro Stato membro dell'Unione europea per un atto che costituisce reato ai sensi del codice penale bulgaro sia presa in considerazione in qualsiasi procedimento penale nei confronti della stessa persona nella Repubblica di Bulgaria.

70. In tali circostanze, si deve ritenere che non vi sia conflitto tra l'articolo 8, paragrafo 2, NK e l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio.

71. Tale soluzione integra gli argomenti addotti in relazione alla questione precedente. Infatti, l'iscrizione dell'atto nel casellario giudiziario di un altro Stato membro e, allo stesso tempo, l'esistenza di una doppia incriminazione per il medesimo atto sia in quest'altro Stato membro sia nello Stato del giudice dell'applicazione creano ulteriori garanzie che la situazione dell'imputato non sarà aggravata da una sanzione più severa rispetto a quella che sarebbe applicabile qualora egli fosse stato condannato per lo stesso atto dal giudice nazionale.

72. Inoltre, ciò eviterà un altro problema connesso alla determinazione di una pena cumulativa per le condanne pronunciate in Stati membri diversi.

73. Ai sensi dei punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov (C-171/16, EU:C:2017:710):

«1) La decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna fra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile a un procedimento nazionale volto a imporre, ai fini dell'esecuzione, una pena detentiva cumulativa che tiene conto della pena inflitta a una persona dal giudice nazionale e altresì di quella imposta nell'ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro nei confronti della medesima persona per fatti diversi.

2) La decisione quadro 2008/675 deve essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione, in uno Stato membro, di una decisione di condanna resa precedentemente da un giudice di un altro Stato membro sia assoggettata allo svolgimento di un procedimento nazionale di previo riconoscimento della decisione stessa da parte dei giudici competenti di tale primo Stato membro, come quella prevista agli articoli da 463 a 466 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale)».

74. Pertanto, in linea di principio, nell'ambito di una procedura di determinazione di una pena cumulativa, si dovrebbe applicare la pena pronunciata in un altro Stato membro. Ciò potrebbe condurre all'esecuzione della condanna del giudice straniero senza che quest'ultima sia riconosciuta ai sensi degli articoli da 463 a 466 NPK.

75. Se la condanna pronunciata dal giudice straniero riguarda un atto che non costituisce reato secondo il diritto nazionale, essa porterà in pratica all'esecuzione di una condanna per un atto che non è perseguito nello Stato di esecuzione.

76. Quest'ultimo punto costituisce un ulteriore argomento a favore della conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, NK con l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio.

Esposizione dei fatti e delle circostanze che giustificano la necessità di esaminare il rinvio con procedimento accelerato

77. Nella causa pendente dinanzi al giudice del rinvio, le imputazioni sono state formulate nell'ambito di un procedimento accelerato (capo 25 NPK). Per quanto riguarda tale procedimento, il diritto processuale prevede termini più brevi per il compimento degli atti processuali, quali:

77.1 la causa è iscritta all'ordine del giorno di un'udienza pubblica entro sette giorni dalla sua ricezione (articolo 358, paragrafo 1, NPK);

77.2 la causa deve essere definita, se possibile, in un'unica udienza e la condanna è pronunciata immediatamente, insieme alla motivazione; qualora il procedimento presenti una complessità di fatto e di diritto, la motivazione può essere redatta dopo la pronuncia della decisione di condanna, ma al più tardi entro sette giorni (articolo 359 NPK).

78. Attualmente, il procedimento è stato notevolmente ritardato a causa del rinvio della causa ai fini di un nuovo esame. Ciò lede i diritti dell'imputato.

79. Questo giudice ritiene pertanto che la domanda di pronuncia pregiudiziale debba essere trattata secondo il procedimento accelerato previsto all'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

(omissis)

1. (omissis)